



Corte IV
D-3435/2014

Sentenza del 6 ottobre 2017

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Sylvie Cossy, Fulvio Haefeli, Esther Marti, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A. _____, nato il (...),
Etiopia,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 maggio 2014 / N (...).

Fatti:**A.**

Il 27 giugno 2012 l'interessato, cittadino etiopico nato a Dire Dawa con ultimo domicilio ad Addis Abeba, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

Sentito sui propri motivi d'asilo, ha sostanzialmente riferito di essere ricercato dalle autorità etiopi in ragione dell'appartenenza al partito "Kinjit" ed in seguito al "Ginbot 7" (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 5 luglio 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 7-8; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 25 aprile 2014 [di seguito: verbale 2]; Q38, pag. 6). In particolare le autorità etiopi si sarebbero insospettite in quanto l'interessato, membro della squadra nazionale di Taekwondo, non avrebbe mai partecipato alle riunioni politiche del partito di maggioranza organizzate in seno alla federazione etiopica di Taekwondo (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q38, pag. 6). Per questo motivo i membri della federazione avrebbero perquisito la palestra gestita dal richiedente insieme al fratello, trovando dei volantini inerenti al partito Ginbot 7 (cfr. verbale 2, Q38, pag. 6, Q51, pag. 7). Il richiedente sarebbe quindi stato avvertito dal fratello e dal segretario della federazione del fatto che le autorità etiopi lo starebbero cercando, motivo per cui avrebbe deciso di lasciare il paese (cfr. verbale 2, Q38, pag. 6). L'interessato fa inoltre notare che dopo la sua fuga avrebbe partecipato in Svizzera ad una manifestazione contro il Governo etiopico (cfr. verbale 2, Q68-Q70, pagg. 9-10).

A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha prodotto in originale la propria carta d'identità, la tessera del partito Kinjit, una tessera del "Kukkiwon" attestante il proprio livello nel Taekwondo, un certificato emesso dalla federazione etiopica di Taekwondo, alcune fotografie relative alla propria appartenenza alla federazione nonché alcune fotografie relative alla manifestazione a cui ha partecipato in Svizzera.

B.

Con decisione del 13 maggio 2014, notificata all'interessato in data 15 maggio 2014 (cfr. atto A17/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome ammissibile, esigibile e possibile.

C.

L'interessato, con ricorso del 16 giugno 2014, inoltrato il 20 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 giugno 2014) è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine il medesimo ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo.

L'insorgente ha trasmesso insieme al ricorso uno scritto datato 20 giugno 2014 con cui ha chiesto al Tribunale di considerare tempestivo il gravame del 16 giugno 2014 inoltrato all'indirizzo del Tribunale amministrativo federale a Berna. A sostegno di tale richiesta, egli ha allegato le copie di una busta con timbro postale raccomandato del 16 giugno 2014 e l'indicazione "Ritorno. Traslocato. Termine per la spedizione scaduto" e di una ricevuta postale del 16 giugno 2014 relativa ad un invio al Tribunale a Berna.

D.

Il 18 settembre 2014 è nata in Svizzera B. _____ figlia del ricorrente e della compagna C. _____.

E.

In data 3 giugno 2015, 15 marzo 2016 e 22 settembre 2016 il ricorrente ha ragguagliato al Tribunale sullo stato del ricorso pendente. Il Tribunale ha informato l'interessato con scritti del 5 giugno 2015, del 21 marzo 2016 e del 4 ottobre 2016.

F.

Con ordinanza del 2 marzo 2017, il Tribunale ha invitato l'insorgente a fornire delle informazioni dettagliate circa l'educazione della figlia B. _____, l'esercizio dell'autorità parentale, lo svolgimento di un'attività lucrativa e l'alloggio, così come sul versamento di un contributo di mantenimento per la figlia.

G.

Con scritto del 6 marzo 2017 il ricorrente ha indicato che la figlia vive con la mamma, mentre l'autorità parentale è esercitata congiuntamente. Egli inoltre, si occuperebbe della bambina per la buona parte della giornata. Non esercitando un'attività lavorativa non gli sarebbe tuttavia possibile contribuire finanziariamente al mantenimento della figlia, inoltre sia egli, sia la

madre di B._____ percepirebbero prestazioni assistenziali. A sostegno delle sue allegazioni ha fornito copia di:

- una lettera dell'Autorità Regionale di Protezione (ARP) (...), sede di D._____ del 5 novembre 2015 nella quale non si ravvedeva l'opportunità di stipulare una convenzione di mantenimento essendo i genitori senza attività lucrativa;
- una lettera dell'Autorità Regionale di Protezione (...), sede di D._____ del 20 ottobre 2015 che invitava il ricorrente e la compagna a rivolgersi all'ARP per stipulare una "Convenzione per l'obbligo di mantenimento di minori, diritto alle relazioni personali art. 287 – 273 CC";
- uno scritto di SOS Ticino che invitava l'ARP (...), sede di D._____, a convocare l'insorgente e la compagna per la sottoscrizione di una convenzione alimentare;
- la "Convenzione concernente l'attribuzione di accrediti per compiti educativi" del 21 ottobre 2015 che stipula che la cura della figlia è ripartita in ugual misura tra madre e padre;
- la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 298a CC) del 21 ottobre 2015.

H.

Ulteriori fatti ed argomenti adottati dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è

particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. Anche i requisiti relativi la forma ed il contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

2.

2.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1; 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti), senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).

Il ricorso contro una decisione in materia d'asilo dev'essere depositato entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della notificazione della decisione (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 20 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 21 cpv. 1 PA gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità, oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile ad un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato (art. 21 cpv. 2 PA).

2.2 *In casu* essendo la querelata decisione è stata notificata all'interessato il 15 maggio 2014 (cfr. atto A17/1), il termine per il deposito del ricorso veniva dunque a scadenza il 16 giugno 2014. Malgrado il gravame sia giunto al Tribunale con un invio del 20 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 giugno 2014), si può evincere dallo scritto del medesimo giorno allegato al ricorso, che il ricorrente aveva già spedito l'atto ricorsuale in data 16 giugno 2014 al precedente indirizzo del Tribunale amministrativo federale a Berna. Tale invio gli è poi stato ritornato dalla Posta con l'indicazione "Traslocato. Termine di spedizione scaduto".

2.3 Occorre ora stabilire se per il computo del termine di ricorso è determinante l'invio del 16 giugno 2014 al precedente indirizzo del Tribunale, oppure se è quello del 20 giugno 2014. Nel primo caso il ricorso sarebbe da considerarsi inoltrato in tempo utile, mentre nel secondo sarebbe tardivo.

2.4 Anzitutto, va rilevato che in occasione della seduta delle corti riunite (art. 25 LTAF) del 26 gennaio 2016, è stato deciso che un ricorso inoltrato ad un indirizzo sbagliato è in generale reputato tempestivo (cfr. per ulteriori dettagli sentenza del TAF A-3184/2015 del 29 novembre 2016 consid. 2.3,

ed in particolare consid. 2.3.4). Invero, a differenza delle disposizioni procedurali applicabili davanti al Tribunale federale, l'art. 52 cpv. 2 PA prevede delle ampie possibilità di regolarizzazione di un gravame e pertanto, non può essere applicato il medesimo rigore di cui alle procedure dinanzi al Tribunale federale. Ai sensi della giurisprudenza di suddetto Tribunale, un difetto di indirizzo costituisce un errore scusabile, per il che una sentenza d'inammissibilità non risulterebbe giustificata in quanto costituirebbe un formalismo eccessivo (cfr. *ibidem*). Fanno eccezione i casi di abuso di diritto. A ciò si aggiunge poi il fatto che se la Posta, in qualità di persona ausiliaria del Tribunale, dovesse ricevere una busta con destinatario il Tribunale amministrativo federale (ma con indirizzo sbagliato), di cui essa conosce perfettamente l'indirizzo, avrebbe di principio l'obbligo di inoltrare l'invio, quando anche il termine di rispeditura fosse già scaduto. La Posta dovrebbe ritornare l'invio al mittente – e ciò unicamente con l'indicazione di correggere l'indirizzo – soltanto in casi eccezionali (cfr. *ibidem*).

2.5 Il Tribunale federale ha ritenuto in due occasioni di principio tempestivo un ricorso inoltrato al vecchio indirizzo di un'autorità, tuttavia ha richiesto la prova da parte del ricorrente che il contenuto del gravame non sia stato modificato (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_912/2015 del 5 luglio 2016; 9C_520/2016 del 27 ottobre 2016).

2.6 Contrariamente, lo scrivente Tribunale ha deciso in occasione della seduta delle corti riunite del 26 gennaio 2016 che unicamente determinante in situazioni in cui un ricorso è stato inviato al precedente indirizzo di Berna, è il fatto che l'errore venga rimediato, che il ricorso giunga effettivamente al Tribunale e che non vi sia abuso di diritto (cfr. A-3184/2015 consid. 2.3.5 e seg.).

2.7 Di conseguenza, visto quanto sopra, il ricorso inviato il 16 giugno 2014 all'indirizzo di Berna e giunto al Tribunale con invio del 20 giugno 2014, è da considerarsi tempestivo (art. 21 PA p.a., art. 50 cpv. 1 PA, art. 108 cpv. 1 LAsi), ritenuto anche il fatto che non vi sono indizi di abuso di diritto e che il ricorrente non è rappresentato in questa sede.

2.8 Essendo ossequiati i requisiti relativi al termine di ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), occorre entrare nel merito del gravame.

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto

federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ineadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4.

4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato che le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi giacché avrebbe reso tardivamente dichiarazioni essenziali circa i propri motivi d'asilo e si sarebbe contraddetto su punti essenziali del proprio racconto. In particolare egli avrebbe citato solo in occasione dell'udienza sui motivi d'asilo la perquisizione che avrebbe subito nel proprio ufficio, il conseguente asserito ritrovamento dei volantini e l'evocato arresto del fratello. Inoltre l'insorgente avrebbe presentato due versioni divergenti circa le modalità con cui avrebbe appreso di essere ricercato dalle autorità, segnatamente in un'occasione avrebbe sostenuto di essere stato informato dal segretario della federazione etiopica di taekwondo e, in un'altra occasione, avrebbe indicato di avere appreso la notizia dal fratello. L'interessato non sarebbe nemmeno stato in grado di collocare con precisione nel tempo gli avvenimenti descritti, citando contraddittoriamente il 2010, il 2011 ed il 2012. L'autorità inferiore è inoltre dell'avviso che, sulla base della giurisprudenza applicabile, egli non avrebbe provato il fondato timore di essere esposto in futuro a misure persecutorie nel paese d'origine, ritenuto che egli non avrebbe avuto alcun contatto diretto con le autorità etiopi. Per ciò che concerne l'attività politica svolta in Svizzera, l'UFM ha rilevato che, sebbene la documentazione fotografica agli atti attesti l'effettiva presenza ad una manifestazione, ciò non sarebbe sufficiente per dimostrare che il ricorrente abbia un profilo di rilevanza tale da interessare le autorità etiopi. In questo senso l'UFM precisa che il governo etiopico avrebbe unicamente interesse ad identificare le persone le cui attività sono percepite dallo Stato etiopico come minaccia concreta per il sistema politico e, nel caso di specie, anche tenuto conto dell'inverosimiglianza circa le attività politiche che avrebbe svolto il ricorrente in patria, non vi sarebbero gli elementi concreti per inserire quest'ultimo in questa categoria di persone. Per questi motivi l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente respingendo la domanda d'asilo del medesimo.

4.2 Nel gravame il ricorrente giustifica l'omissione di alcune allegazioni nel corso della prima audizione spiegando che, in occasione di quest'ultima,

gli sarebbe stato chiesto di esporre in maniera molto succinta i fatti e i motivi d'asilo dato che avrebbe avuto l'occasione di esprimersi in maniera più dettagliata in un'audizione successiva. Per ciò che concerne il modo in cui avrebbe appreso di essere ricercato, l'insorgente ritiene di avere già spiegato la presunta contraddizione in precedenza, egli avrebbe infatti appreso di essere ricercato sia dal fratello che dal segretario della federazione di taekwondo, tuttavia non avrebbe più nominato quest'ultimo nella seconda audizione in quanto già fatto in occasione della prima. Egli ritiene pertanto di avere reso verosimile i fatti descritti a sostegno della propria domanda d'asilo e, ritenuto che sarebbe già conosciuto e ricercato dalle autorità etiopi in ragione dell'attività politica svolta in patria, queste ultime lo starebbero cercando anche all'estero e, pertanto, anche l'attività politica svolta in Svizzera avrebbe ripercussioni in caso di ritorno in Etiopia. La decisione dell'UFM andrebbe pertanto annullata ed egli dovrebbe essere riconosciuto quale rifugiato e messo al beneficio dell'asilo.

5.

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente; rimangono salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che

su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

6.

Come rettamente ritenuto dall'UFM nella querelata decisione, le allegazioni del ricorrente non soddisfano i requisiti minimi di verosimiglianza ai sensi della LAsi in quanto, da un lato egli ha citato fatti essenziali tardivamente e, dall'altro lato, si è contraddetto più volte in merito ai fatti descritti.

Nello specifico si osserva che non solo il ricorrente ha evocato elementi essenziali soltanto nel corso della seconda audizione, ma che il racconto circa i motivi d'asilo diverge sostanzialmente tra le due audizioni. Infatti, se nel corso dell'audizione sulle generalità il ricorrente aveva affermato di essere stato informato di essere ricercato dal segretario della federazione di taekwondo, il quale avrebbe ricevuto una lettera in cui gli sarebbe stato chiesto di trattenere il ricorrente (cfr. verbale 1, pag. 9), nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo l'insorgente ha invece affermato di essere venuto a

conoscenza di tale fatto dal fratello, il quale avrebbe ricevuto la visita dei responsabili della federazione di taekwondo nella propria palestra e subito la perquisizione degli uffici della stessa con il conseguente ritrovamento dei volantini relativi al partito Ginbot 7 (cfr. verbale 2, Q38, pag. 6). Oltracciò il ricorrente ha aggiunto che il fratello sarebbe stato arrestato dalla polizia al fine di ottenere informazioni in merito al luogo in cui si sarebbe nascosto (cfr. verbale 2, Q51-56, pagg. 7 e 8). Tale circostanza, tuttavia, è stata inspiegabilmente omessa nel corso della prima audizione e questo malgrado sia stato esplicitamente invitato ad aggiungere ulteriori elementi nel caso ve ne fossero stati (cfr. verbale 1, pag. 9). Occorre inoltre aggiungere che tale elemento è di tale importanza che, se realmente accaduto, sarebbe già stato senz'altro citato nel corso della prima audizione. Va inoltre aggiunto che l'insorgente si è pure contraddetto in merito all'anno in cui si sarebbero svolti i fatti descritti. Infatti, egli ha dapprima affermato che le autorità si sarebbero accorte della propria militanza nel Ginbot 7 nel 2010 (cfr. verbale 2, Q49, pag. 7), per poi rettificare immediatamente l'anno citando la fine del 2011 (cfr. verbale 2, Q50, pag. 7). Tuttavia egli ha poi sostenuto di essere fuggito dal paese un mese dopo la visita delle autorità nella sua palestra specificando che la fuga sarebbe avvenuta nel luglio del 2012 e contraddicendosi quindi con quanto affermato in precedenza (cfr. verbale 2, Q57-60, pag. 8). Reso attento su tale divergenza, l'interessato si è limitato a rispondere che avrebbe difficoltà a ricordare le date (cfr. verbale 2, Q60, pag. 8).

Anche i documenti agli atti non sono tali da comprovare i motivi adottati dal ricorrente, infatti si osserva che i medesimi provano unicamente l'appartenenza del medesimo alla squadra etiope di taekwondo, fatto questo non contestato nel caso di specie. La tessera del partito Kinijit appare invece essere un documento di dubbia autenticità e quand'anche fosse originale, non proverebbe i fatti così come descritti dall'insorgente.

Visto quanto precede, questo Tribunale rileva che l'UFM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, per il che, sul punto di questione dell'asilo a titolo originario, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7.

7.1 Quo alla sua attività politica in Svizzera, in concreto, trattasi di esaminare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in seguito ad un comportamento da lui assunto dopo l'espatrio (motivi soggettivi

insorti dopo la fuga, art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Decisivo nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a sapere se le autorità del Paese interessato considerano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in Patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ibidem). Questo deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

Con la revisione della LAsi entrata in vigore il 1° febbraio 2014, il legislatore ha voluto inserire nella disposizione 3 LAsi sulla definizione del termine "rifugiato" un capoverso che prevede un motivo d'esclusione a tale qualità. Giusta il nuovo cpv. 4, non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. L'ultima frase di tale cpv. 4 indica inoltre che rimangono salve le disposizioni della Conv. rifugiati. Con tale disposizione il legislatore ha voluto dunque introdurre un motivo d'esclusione all'ottenimento della qualità di rifugiato riservando tuttavia l'applicazione della Conv. rifugiati.

7.2 Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di avere partecipato, in data 20 marzo 2013 a Ginevra, ad una manifestazione di protesta contro il governo etiopico (cfr. verbale 2, Q68-70, pagg. 9 e 10). Egli ha pure allegato delle fotografie che lo ritraggono nel corso di tale manifestazione. A suo dire le autorità etiopi lo starebbero ricercando e, pertanto, non sarebbe da escludere che lo abbiano identificato.

Malgrado quanto sostenuto dall'insorgente, occorre innanzitutto ricordare che i motivi d'asilo originari relativi all'asserita appartenenza al partito Ginbot 7, sono stati giudicati inverosimili (cfr. consid. 5.1). Già per questo motivo si può dunque escludere che egli fosse effettivamente ricercato in patria dalle autorità. Inoltre l'attività politica del ricorrente in Svizzera si è limitata alla presenza ad un'unica manifestazione, ritenuto che egli ha esplicitamente escluso di avere partecipato ad altre o di avere svolto ulteriori attività politiche dopo il suo espatrio (cfr. verbale 2, Q69 e Q71, pagg. 9-10). Di conseguenza, nel caso di specie, non vi sono gli elementi per ritenere un'attività politica intensa e di natura tale da permettere di considerare l'insorgente come una minaccia seria e concreta per l'attuale governo etiopico.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, codesto Tribunale non può riconoscere al ricorrente di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future giusta dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato.

8.

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

Nella fattispecie, il ricorrente non dispone di alcun diritto potenziale al rilascio di un permesso derivante dall'art. 8 CEDU ed non ha neppure inoltrato all'autorità cantonale competente una richiesta tendente al rilascio di un permesso di dimora.

Visto quanto precede, l'insorgente non adempie dunque le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4).

Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9.

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr).

Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

9.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato come ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Etiopia.

9.2 In sede ricorsuale l'insorgente richiede la pronuncia dell'ammissione provvisoria in Svizzera, un suo rinvio verso l'Etiopia l'esporebbe invero a trattamenti inumani e degradanti e la sua vita sarebbe in pericolo. A ciò si aggiungerebbe il successivo riconoscimento da parte del ricorrente della figlia B._____, di conseguenza, un suo eventuale allontanamento pregiudicherebbe ogni tipo di relazione familiare.

10.

Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3^a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).

11.

Nella fattispecie, va anzitutto rilevato che la SEM (già UFM) non è mai stata confrontata né si è mai espressa al riguardo della presenza della figlia e della compagna del ricorrente in Svizzera. D'altra parte, non è possibile in questa sede concludere dalle sole misure d'istruzione ordinate, alla compatibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente con l'art. 8 CEDU e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Invero, malgrado il ricorrente abbia fornito le informazioni richieste con scritto del 2 marzo 2017, il Tribunale non detiene tutti gli elementi di fatto necessari per fondare un giudizio complessivo in merito alla relazione tra il ricorrente e la figlia B._____. A ciò si aggiunge pure l'impossibilità, alla luce degli atti di causa, di determinare la natura dei rapporti tra l'insorgente e la compagna. Di conseguenza, tali lacune non potendo essere colmate in sede ricorsuale con un ulteriore scambio di scritti, si ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest'ultima abbia a verificare con ulteriori misure d'istruzione la relazione tra il ricorrente e la figlia B._____, rispettivamente la compagna, giacché non può nella fattispecie

ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1043, pagg. 369 seg.) e precludere così un'eventuale istanza di ricorso all'interessato.

12.

Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Segnatamente, l'autorità inferiore è invitata a sentire nuovamente l'interessato – invitandolo in particolare a sostanziare le allegazioni in merito alla relazione con la figlia e la compagna – e, se del caso, acquisire all'incarto pure i necessari documenti cantonali inerenti al riconoscimento di paternità, all'autorità parentale congiunta ed ai compiti educativi, al fine di emanare una nuova decisione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento.

13.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).

14.

Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Nel caso di specie, non essendo le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che si può concludere allo stato d'indigenza del ricorrente (cfr. risultanze processuali), vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). Di conseguenza non vengono prelevate spese processuali.

15.

Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha sopportato spese indispensabili relativamente elevate, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

16.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 13 maggio 2014 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono spese ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione: